

proposta di legge n. 321

a iniziativa dei Consiglieri BRANDONI, PROCACCINI, AMAGLIANI, ALTOMENI
presentata in data 12 maggio 2009

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E INCENTIVI ALLE IMPRESE

Signori Consiglieri,

la necessità di sostenere l'occupazione dentro una fase gravissima di crisi economica e produttiva deve essere l'impegno prioritario che coinvolge istituzioni, attori sociali e operatori economici. Questo sostegno impone un'azione articolata capace di finalizzare tutte le risorse disponibili dentro un progetto programmatico che ha nella difesa del lavoro, nella sua valorizzazione, nella ricerca di nuove e qualificate professionalità il fulcro.

E' chiaro che tutto ciò deve prevedere anche il supporto al sistema delle imprese esistenti, agevolando con questo quelle azioni che favoriscono attraverso il consolidamento delle quote di produzione la stabilizzazione dei livelli occupazionali.

E' in quest'ottica che sono state destinate le misure di sostegno alle imprese del nostro territorio che si sono affacciate sui mercati internazionali. Non sempre però queste finalità hanno trovato adeguate e conseguenti azioni. Oltretutto il nuovo scenario internazionale, le diverse condizioni socio-economiche, il diverso quadro delle normative giuslavoriste hanno prodotto fenomeni grandi di delocalizzazione produttiva che hanno coinvolto, come noto, anche imprese che hanno parti importanti delle loro attività nel nostro territorio e spesso questi fenomeni hanno provocato non solo la contrazione occupazionale nel nostro territorio, ma complessivamente la periferizzazione del sistema Marche nell'attività delle imprese.

La presente legge si propone pertanto di correggere in primo luogo queste storture, regolando i trasferimenti finanziari destinati al siste-

ma delle imprese e vincolandoli con un meccanismo semplice ad un rapporto virtuoso con il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendo in questo senso l'impegno del mantenimento delle unità produttive per almeno dieci anni a quelle imprese che beneficiano degli interventi erogati sotto qualsiasi forma dalla Regione Marche.

L'articolo 1 definisce le finalità della presente legge che, nel riconoscimento del diritto al lavoro per ogni uomo ed ogni donna, promuove l'occupazione e la qualità del lavoro e salvaguarda i livelli occupazionali sul territorio contro i rischi di delocalizzazione.

L'articolo 2 individua i destinatari della legge e cioè tutte le imprese che beneficiano di somme erogate a qualsiasi titolo dalla Regione.

L'articolo 3 fissa i criteri del regolamento regionale, da adottarsi dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, che disciplina il sistema dei contributi o degli incentivi alle imprese, subordinandone la concessione, in primo luogo, all'impegno dell'impresa richiedente al mantenimento delle unità produttive sul territorio per un periodo di tempo definito.

L'articolo 4 norma i casi e le modalità di restituzione dei contributi da parte delle imprese che non ottemperano agli obblighi previsti dalla legge.

L'articolo 5 definisce i meccanismi di controllo e vigilanza.

L'articolo 6 impegna la Giunta a relazionare annualmente all'Assemblea legislativa sullo stato di attuazione della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge, la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio marchigiano e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

Art. 2
(Destinatari)

1. La presente norma si applica a tutte le imprese che beneficiano di somme erogate a qualsiasi titolo dalla Regione sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Art. 3
(Regolamento regionale)

1. Gli incentivi ed i contributi comunque denominati conferiti dalla Regione sono subordinati, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi, a cui le imprese si assoggettano all'atto della presentazione delle domande, determinati dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere, in particolare, il mantenimento delle unità produttive che beneficiano degli interventi per almeno dieci anni dall'attivazione degli stessi.

Art. 4
(Revoca dei contributi pubblici)

1. Le somme erogate dalla Regione alle imprese sotto forma di incentivo, finanziamento o di sostegno all'occupazione, sono restituite dalle medesime imprese, con gli interessi legali, nei seguenti casi:

- a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell'impresa;

- b) violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;
- c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 5

(Vigilanza e controlli)

1. Le imprese sono tenute a documentare annualmente l'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 6

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.